SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: acquisizione da parte della società *in house* Piave Servizi S.p.A. della partecipazione societaria in Bim Piave Nuove Energie S.r.l. - deliberazioni inerenti e conseguenti.

PREMESSO CHE

• a far data dal 21.02.2007 il Servizio Idrico Integrato di competenza del Comune è svolto dalla società Piave Servizi S.p.A.;

• la società è concessionaria del servizio in virtù di un affidamento diretto - "*in house providing*" - disposto ai sensi del vigente regime del servizio in parola secondo cui "*l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale*" (cfr. il primo comma dell'art. 149 bis del D.Lgs n. 152 del 2006, inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164 e poi modificato dall'articolo 1, comma 615, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190);

• in particolare, il Comune di Fregona detiene attualmente il 0,0144% del capitale sociale di Piave Servizi S.p.A.;

• l'operatività della società concessionaria si è positivamente consolidata in questi anni, segnalandosi per il notevole grado di efficienza gestionale e di economicità contabile, dando prova di assoluta stabilità finanziaria e di piena sostenibilità generale dell'impianto aziendale;

• la società ha sempre mantenuto una conformazione ancorata ai principi di gestione "*in house providing*" e alle disposizioni della Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulata con il Consiglio di Bacino (già A.A.T.O.), al fine di garantire sia la permanenza di una compagine sociale totalmente pubblica e non consentire in alcun modo l'ingresso di capitali privati nella società, sia il permanere della sussistenza in capo alla concessionaria dei requisiti del controllo analogo;

• la peculiare compagine soggettiva (anche denominata "in house pulvisculare") della società ha richiesto la messa a punto di forme idonee ad assicurare un reale controllo paritetico tra i soci, con incidenza sull'amministrazione della società di modo che i Comuni soci possano vantare una effettiva condizione di influenza gestionale sulla conduzione della società medesima, segnatamente per il tramite della stipula di un patto parasociale, redatto ai sensi dell'art. 2341 bis del Codice Civile, al fine di stabilizzare il governo della società, l'esercizio del diritto di voto, il trasferimento delle partecipazioni nonché l'esercizio congiunto dell'influenza dominante sulla società;

• tali modalità organizzative e gestionali che consentono di operare ottemperando alla normativa in tema di controllo analogo congiunto si sono rinsaldate nel tempo, dando prova di una durevole affidabilità aziendale;

• partendo dai positivi indicatori economici che caratterizzano l'attività della società, nell'ottica di migliorare le risultanze di gestione e di incrementare la qualità dei servizi offerti, sono stati attivati dei contatti istruttori con la società Bim Piave Nuove Energie S.r.l., con sede legale in Pieve di Soligo (TV) via Verizzo n. 1030, C.F. e P.Iva e n. iscrizione al Registro Imprese di Treviso-Belluno 04020760262, favoriti dal fatto che quest'ultima società opera già in alcuni Comuni soci serviti dalla società concessionaria;

• gli approfondimenti e le analisi curate al riguardo hanno evidenziato la possibilità di attivare azioni sinergiche di utile implementazione delle prestazioni di interesse della società concessionaria;

• sotto questo profilo è anche emersa la possibilità di potenziare tali possibilità collaborative mediante un ingresso della società concessionaria nel capitale sociale di Bim Piave Nuove Energie S.r.l.;

• Bim Piave Nuove Energie S.r.l. è una società il cui capitale sociale è attualmente detenuto per il 90% (novanta per cento) dal Consorzio BIM Piave di Treviso e per il 10% (dieci per cento) da Asco Holding s.p.a.;

• il Consorzio BIM Piave di Treviso costituisce, ex lege, un Consorzio obbligatorio tra tutti i Comuni rientranti nel bacino imbrifero del Piave afferente alla Provincia di Treviso, con adesione obbligata dei medesimi alla predetta compagine consortile, così come disposto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

• Asco Holding S.p.a è una società a partecipazione pubblica la quale, prendendo atto delle potenzialità di sviluppo sopra richiamate e nella previsione di un rafforzamento dello spettro di attività della partecipata Bim Piave Nuove Energie nonché nella prospettiva di un significativo incremento delle occasioni di servizio a vantaggio dei territori di riferimento, ha già manifestato la volontà di cedere una quota pari all'1% (uno per cento) in favore delle due società a totale partecipazione pubblica affidatarie *in house* della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'A.T.O. "Veneto Orientale" per i territori della c.d. destra Piave (Alto Trevigiano Servizi S.p.A. – in sigla ATS S.p.A.) e della c.d. sinistra Piave (Piave Servizi S.p.A.);

• in vista di detta cessione Asco Holding S.p.a ha appositamente commissionato allo studio CONSIMP – Studio Associato di Consulenza d'Impresa – di Treviso una valutazione del valore della società e l'estimazione pervenuta ha apprezzato il corrispondente valore della partecipazione detenuta dalla potenziale cedente in un ammontare pari ad Euro 444.000,00 (quattrocento quaranta quattro/mila);

• a fronte della esternazione di tale volontà di cessione in misura paritaria, con conseguente alienazione a ciascuna delle due società del corrispondente 0,5% (zero virgola cinque per cento), a norma dello statuto sociale di Bim Piave Nuove Energie S.r.l. il Consorzio BIM Piave di Treviso ha formalizzato la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione, giusta deliberazione dell'assemblea consorziale n. 11 dell'8 luglio 2025;

• i successivi contatti negoziali intrattenuti da Bim Piave Nuove Energie S.r.l. sia con Piave Servizi S.p.A., con sede legale in Codognè (TV) - n. 39 Comuni Soci -, sia con Altro Trevigiano Servizi S.p.A., con sede legale in Montebelluna (TV) - n. 51 Comuni Soci -, hanno segnalato la procedibilità della posizione, in ragione tanto degli sviluppi di azione congiunta concretamente attuabili quanto della conformazione societaria di Bim Piave Nuove Energie S.r.l. quale società a controllo pubblico;

VALUTATO, a tale ultimo riguardo, che la società Bim Piave Nuove Energie ha recentemente concluso un percorso di sostanziale aggiornamento dei propri atti societari e ciò nella direzione di una rigorosa aderenza alla vigente disciplina delle società a capitale pubblico, filiata dalla c.d. "legge Madia" (L. n. 124 del 2015), innovando significativamente i moduli di governo societario e disegnandone una regolamentazione maggiormente aderente al dettato dei precetti normativi di materia, volti alla promozione dell'efficienza di impresa e della razionalizzazione della spendita di denaro pubblico (cfr. art. 1 del D. Lgs. n. 175 del 2016);

ATTESO, infatti, che con assemblea straordinaria del 2 luglio 2026 Bim Piave Nuove Energie S.r.l. ha novellato il proprio Statuto e con assemblea ordinaria del 2 luglio 2026, la medesima società ha approvato un nuovo Regolamento per il "Comitato di Indirizzo e di Controllo Analogo", il tutto per il tramite di modifiche (ritraibili dai due documenti che vengono entrambi allegati alla presente deliberazione) dalle quali si ricava l'esplicita attribuzione al Comitato della funzione di attuazione del controllo analogo congiunto; la previsione di una preventiva indicazione da parte del Comitato per la nomina dei ruoli apicali della società (Amministratore Unico/Presidente, Vicepresidente/ Amministratore delegato/Organo di controllo); l'elencazione puntuale delle delibere di competenza

degli organi sociali soggette alla approvazione obbligatoria da parte del Comitato; la descrizione dell'attività di Controllo sulla gestione e verifica dell'adeguatezza dei servizi resi; le funzioni di informazione a favore del Comitato e altri similari potestà, conoscitive e dispositive, di diretta incidenza;

EVIDENZIATO che Bim Piave Nuove Energie S.r.l. ha così strutturato un modello di governance il quale esclude strumenti che traducano particolari posizioni rafforzate di questo o quel socio, con la conseguenza che sussistono forme e modalità idonee a garantire una reale controllo paritario tra i soci, con influenza paritetica sull'amministrazione della società, escludendo misure premiali o non egualitarie ed escludendo altresì, benché la compagine sociale possa essere composta da altri soci anche non a controllo pubblico che questi ultimi esercitino il controllo analogo sulla società (cfr. 2.1 dello Statuto);

SOTTOLINEATO, di conseguenza, che – in un quadro del genere e pur a fronte di una partecipazione societaria minimale - anche tutti i Comuni Soci della due società concessionarie prima richiamate, indipendentemente dal peso specifico nel capitale sociale, possono vantare una effettiva condizione "alla pari" in ordine alla influenza gestionale sulla gestione della società, senza la previsione di restrizioni ovvero di potenziamenti temporali e/o territoriali di tale incidenza in favore di settori pre-individuati della compagine societaria;

RITENUTO, ferme queste considerazioni di natura giuridico-amministrativa, che l'acquisizione della partecipazione societaria consente un apprezzabile ampliamento dei servizi fruibili a condizioni di accesso "privilegiato", da ricercare altrimenti sul mercato, stante – ad esempio – l'operatività di Bim Piave Nuove Energie nel campo dei servizi energetici di gestione calore ed attività di E.S.C.O. e/o attività in ulteriori e qualificati settori di servizio digitale, tanto più che - a supporto degli enti locali- la società ha attivato anche una logistica diffusa sul territorio con sedi locali in punti di riferimento territoriale presenti a Montebelluna e Treviso (presso la sede della Provincia);

REPUTATO che l'utilità dell'acquisizione trova dunque conferma in una serie variegata di implementazioni funzionali di possibile sviluppo, come meglio descritto nella relazione tecnico-economica all'uopo predisposta (la quale comprova pure la solidità finanziaria della società partecipanda alla luce dell'ultimo bilancio relativo all'anno 2025, approvato con validazione preliminare degli organi di revisione del conto e del comitato di controllo analogo societario) e del pari qui unita alla presente deliberazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO, pertanto, che sulla base di una corresponsione economica del tutto limitata e traducibile in un onere monetario a carico della società concessionaria del Servizio Idrico Integrato Piave Servizi S.p.A. limitato ad Euro 22.200,00 (ventiduemiladuecento/00), si prefigurano a vantaggio di quest'ultima - e dei Comuni di essa soci - capacità importanti di rinvigorimento quantitativo e di miglioramento qualitativo delle prestazioni destinate alle comunità servite, promuovendo una migliore unitarietà di azione, indirizzo e strategia nella gestione dei servizi offerti e consentendo un efficace perseguimento delle finalità di interesse pubblico ad essi connesse in condizioni di comprovata convenienza economica;

RICHIAMATO l'art. 4 dello Statuto della società concessionaria a mente del quale la medesima può "*assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, società, consorzi, imprese o altre forme associative previste dalla legge al fine esclusivo di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361del codice civile e della legislazione speciale in materia di servizio idrico integrato*";

DATO ATTO che, per un'operazione siffatta, il citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (il "TUSPP"), dispone in particolare con le seguenti previsioni:

- l’art. 5 in base al quale le amministrazioni pubbliche devono motivare in merito al rispetto delle finalità istituzionali di cui all’art. 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;

- l’art. 4, comma 2, in base al quale le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società per la produzione di un servizio di interesse generale ovvero volte all’autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- l’art. 5, comma 3, in base al quale l’atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta deve essere trasmesso alla Corte dei Conti, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

- l’art. 8, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono deliberare preventivamente circa le operazioni che comportino l’acquisto di partecipazioni in società già esistenti e stabilisce che tale deliberazione sia assunta dal consiglio comunale;

DATO CONTO della compatibilità del presente atto con la normativa dei trattati europei ai sensi dell’art. 5, comma 2, del TUSPP, come meglio di seguito precisato:

- ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si definisce aiuto di Stato alle imprese qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza, nella misura in cui incide sugli scambi tra gli Stati membri, è incompatibile con il mercato interno;

- affinché l’intervento pubblico si configuri come aiuto di Stato è necessario che:

  -- sia concesso dallo Stato o tramite risorse pubbliche;

  -- favorisca una o più imprese rispetto alle altre, ovvero venga concesso un vantaggio selettivo;

  -- distorca di fatto o potenzialmente una situazione di concorrenza;

  -- incida sugli scambi tra Stati membri;

PUNTUALIZZATO che l’acquisizione della partecipazione nella società da parte dei Comuni Soci non costituisce violazione della normativa in materia di aiuti di stato alle imprese poiché i Comuni, direttamente o indirettamente, non versano nella nuova società risorse finanziarie destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato e che quindi non esiste, in assoluto, il presupposto affinché si configuri l’ipotesi di violazione della concorrenza prevista dal Trattato Internazionale;

CONSTATATO che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell’art. 5, comma 2, ultimo periodo del TUSPP, nella forma di pubblicazione all’albo pretorio comunale e con avviso sul sito istituzionale dell'Ente;

CONFERMATO che il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del TUSPP;

DATO ATTO della competenza del presente atto in capo al Consiglio Comunale secondo quanto previsto dagli artt. n. 42 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 42;

- il D. Lgs. 175/2016, n. 2357 e ss. del codice civile;

- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione, resi dai Responsabili dell'Area di competenza, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO dell'acquisito parere formulato dall'attuale Revisore dei Conti;

CON n° ___voti favorevoli, n° ___voti contrari (_____), n° ___astenuti (_____), espressi in forma palese da n° ____Consiglieri presenti e votanti;

tanto premesso

d e l i b e r a

1. di dare atto che le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intendono integralmente riportate nel dispositivo;

2. di approvare l'acquisizione da parte della società Piave Servizi S.p.A. di una quota pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale della società a controllo pubblico denominata Bim Piave Nuove Energie S.r.l., con sede legale in Pieve di Soligo (TV) via Verizzo n. 1030, C.F. e P.Iva e n. iscrizione al Registro Imprese di Treviso-Belluno 04020760262, alienata da Asco Holding S.p.A., sempre corrente in Pieve di Soligo (TV)) via Verizzo n. 1030, e n. iscrizione al Registro Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e P.Iva 03215740261, per il prezzo pari all'importo di Euro 22.200,00 (ventiduemiladuecento/00);

3. di autorizzare, ove occorrer possa, il Sindaco o suo delegato ad esprimere voto favorevole nei competenti organismi della società acquirente in relazione alle attività esecutive collegate ai contenuti del presente deliberato e quelle alle stesse connesse;

4. di dare atto che nessuna spesa deriva a carico del Comune in ragione della acquisizione qui considerata;

5. di inviare il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del TUSPP;

6. di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

7. di provvedere a trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla società Piave Servizi S.p.A.

Stante l'urgenza, con separata votazione ad unanimità di voti palesemente espressi, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Consiglieri presenti e votanti:
favorevoli:
contrari:
astenuti: